

Prot. [REDACTED]

OGGETTO: Affidamento fiduciario.

[REDACTED]
Istanza presentata [REDACTED]

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 143 comma 1 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO

I coniugi [REDACTED] d'ora innanzi anche genitori, hanno stipulato un Contratto di Affidamento Fiduciario, con il quale il coniuge [REDACTED] quale Affidante Fiduciario, si obbliga nei confronti della moglie [REDACTED] Affidataria Fiduciaria, a corrispondere parte del prezzo per l'acquisto di determinati immobili e a prestare la garanzia fideiussoria richiesta dalla banca per mutuo ipotecario che l'Affidatario Fiduciario [REDACTED] contrarrà per l'acquisto degli immobili.

La coniuge [REDACTED] quale Affidataria Fiduciaria, acquisterà gli immobili in

questione, che andranno ad incrementare il Fondo affidato destinato a sostenere le esigenze di crescita, educazione e in genere di vita dei medesimi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.

Il prezzo della compravendita di [REDACTED] sarà corrisposto in parte dalla signora [REDACTED] per una somma di [REDACTED] ed il coniuge signor [REDACTED] si obbligherà a corrispondere al venditore il saldo prezzo di [REDACTED] quale adempimento di terzo ex art. 1180 c.c..

Entro la data di scadenza del [REDACTED] il Fondo affidato, così come in quel momento esistente, sarà trasferito a tutti i figli o a quello o a quelli dei figli individuati dai genitori in quel momento viventi o dal genitore in quel momento superstite. Nel caso mancassero entrambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affidato sarebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell'ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.

Il Contratto di Affidamento Fiduciario prevede un garante nella persona del signor [REDACTED]

Nel dettaglio disciplinare all'art.2 comma 4 "l'Affidatario Fiduciario cura che ogni bene incluso nel Fondo Affidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale e così, in via esemplificativa: - i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri siano gravati da vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ." e all'art. 3 comma 2 " Il Fondo Affidato ed i suoi frutti: sono distinti rispetto al patrimonio proprio dell'Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l'Affidatario Fiduciario sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni patrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria".

Il contratto di Affidamento Fiduciario è divenuto irrevocabile e immodificabile con "Dichiarazione del terzo di volerne profittare" ex art. 1411 secondo comma c.c. del 19 gennaio 2012 da parte dei figli [REDACTED] e [REDACTED]

Del suddetto Contratto di Affidamento Fiduciario l'istante chiede la disciplina con riguardo alle imposte dirette.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante osserva che, poiché il Contratto di Affidamento Fiduciario produce gli stessi effetti economici e giuridici del negozio giuridico del Trust, si ritiene corretto applicare la fiscalità del Trust al contratto in esame con riguardo alle imposte dirette.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gli affidamenti fiduciari sono elaborazioni dottrinali e contrattuali di recente realizzazione nel nostro diritto civile ancora poco conosciute dagli operatori del diritto, per cui si ritiene richiamarne i tratti generali ed essenziali al fine del richiesto parere.

Gli Affidamenti Fiduciari nascono dalla ricchezza e dalle potenzialità del diritto civile italiano.

La nozione di "negozio fiduciario" non presenta attualmente tipicità dottrinale e giurisprudenziale corrispondente alla tipicità sociale.

Tuttavia si può affermare che i "negozi di affidamento fiduciari" si fondano sull'Affidamento e corrispondono a situazioni affidanti, che appartengono al mondo pregiudiziale, ma talvolta possono avere rilevanza per l'ordinamento ed essere soggetti a regole giuridiche.

I negozi di affidamento fiduciari presentano le seguenti caratteristiche:

- l'Affidatario Fiduciario è o diviene titolare di una posizione soggettiva in relazione a uno o più beni, la quale in mancanza dell'Affidamento Fiduciario costituirebbe parte del patrimonio dell'affidante;
- l'affidamento della posizione soggettiva non mira all'arricchimento dell'Affidatario;

Fiduciario ma a una destinazione, da attuarsi da parte dell'Affidatario a favore di terzi o dello stesso Affidante;

- l'Affidatario Fiduciario non ricava alcun profitto dalla posizione soggettiva affidatagli;

- la posizione soggettiva pur essendo nel patrimonio dell'Affidatario si distingue da esso ed è vincolata a una destinazione;

- l'Affidatario Fiduciario è titolare di obbligazioni fiduciarie e di libertà e discrezionalità delle quali può avvalersi senza la cooperazione dell'Affidante.

I negozi di affidamento fiduciario devono possedere il carattere della meritevolezza degli interessi da tutelare.

Con il Contratto di Affidamento Fiduciario l'Affidante e l'Affidatario Fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a favore di uno o più beneficiari, in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all'Affidatario, che a tanto si obbliga.

Quindi, causa del Contratto Fiduciario è il programma, che appartiene alla categoria gestoria; alcuni parlano di programma destinatorio.

Si tratta di un contratto atipico.

Dalle premesse di ordine generale si può concludere che l'affidamento riproduce effetti segregativi e non confusivi sostanzialmente eguali a quelli classici dei trust, inquadrandosi armoniosamente nei requisiti enunciati all'art. 2 della Convenzione dell'Aja.

Come i trust interni, gli affidamenti fiduciari sono previsti e definiti dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, in punto dove per trust "s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario per un fine determinato".

"Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) *I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio*

del trustee:

b) *I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee.*

c) *Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità delle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.*

La soggettività passiva dei Trust ai fini IRES è disciplinata dall'art. 73 del TUIR.

Il primo comma stabilisce che sono soggetti all'imposta sulle società i seguenti soggetti:

a) "Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione...residenti nel territorio dello Stato:

b) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità, non residenti nel territorio dello Stato".

Il secondo comma dello stesso art. 73 integra le fattispecie di soggetti passivi comprendendo, "tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo".

Alla luce della suddetta normativa ci si pone il problema su il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, in relazione ai redditi derivanti dalle posizioni soggettive affidate in seguito a Contratto Fiduciario.

L'Affidamento Fiduciario consegue un trasferimento di beni affidati (posizioni soggettive), non confusi nel patrimonio dell'Affidatario Fiduciario, per perseguire un programma di destinazione, o vincoli di destinazione, produttori di utilità, organizzati o finalizzati all'attuazione del programma.

L'Affidamento Fiduciario è una entità non personificata, organizzata di beni e diritti. Si realizzano in capo all'Affidamento Fiduciario le condizioni individuate dalla norma per configurare un soggetto passivo: organizzazione, non appartenenza ad altri soggetti passivi, la configurazione del presupposto d'imposta in maniera unitaria e autonoma.

Quale soggetto passivo l'Affidamento Fiduciario, nella persona dell'affidatario, deve:

Richiedere il codice fiscale o la partita IVA;

Presentare la dichiarazione dei redditi;

Tenere la contabilità ex art. 14 e 20 DPR n. 600/1973.

Come nel diritto fiscale dei trust interni, nell'Affidamento Fiduciario, se i beneficiari sono individuati, i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari, in relazione al programma destinatorio.

Il presupposto dell'applicazione dell'imposta è il possesso di redditi, per cui è soggetto d'imposta il beneficiario che ha un diritto di pretendere rispetto a quel reddito nei confronti dell'Affidatario Fiduciario; in altri termini il beneficiario possiede "una capacità contributiva attuale".

Vale anche per gli Affidamenti Fiduciari il principio della competenza economica.

In ossequio al divieto della doppia imposizione, l'effettiva percezione dei redditi da parte del beneficiario non sarà ulteriormente tassata, avendo natura di mera movimentazione finanziaria.

Si ritiene che la natura dei redditi attribuiti ai beneficiari individuati per trasparenza conserva la medesima natura della fonte del reddito, non avendo i beneficiari effettuato alcun impiego di capitale, o investimenti o attività nei beni affidati o nel programma di destinazione.

Nella fattispecie di Contratto di Affidamento Fiduciario riportata nella parte introduttiva risaltano apertamente i caratteri strutturali dei trust.

La segregazione.

L'art.3 della Disciplina Generale dell'Affidamento Fiduciario intitolato "Il Fondo Affidato" così regola il Fondo Affidato: "1. Il Fondo Affidato ...costituisce un patrimonio che, per tutta la durata del presente Contratto, solo strumentalmente e fiduciariamente appartiene all'Affidatario Fiduciario affinché egli se ne valga per l'attuazione del programma.

2. Il Fondo Affidato ed i suoi frutti:

- sono distinti rispetto al patrimonio proprio dell'Affidatario Fiduciario, non sono aggredibili dai suoi creditori personali e, qualora l'Affidatario Fiduciario sia una persona fisica, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto della sua successione ereditaria;

- possono essere impiegati solo per la realizzazione del Programma e possono costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per tale scopo. ..."

I caratteri giuridici dell'Affidatario Fiduciario.

L'art. 2 della Disciplina dell'Affidamento Fiduciario intitolato la "Posizione Giuridica dell'Affidatario Fiduciario" disciplina come segue l'attività dell'Affidatario Fiduciario:

"2. L'Affidatario Fiduciario custodisce il Fondo Affidato e ne tutela la consistenza fisica, i titoli di appartenenza, se del caso il possesso, ed il valore nel tempo.

3. In qualsiasi negozio nei confronti dei terzi, l'Affidatario Fiduciario:

- si manifesta come tale, impiegando la denominazione del Fondo Affidato;

- vincola l'altra parte a soddisfarsi soltanto sul Fondo Affidato, esplicitando gli effetti della condizione risolutiva generale di cui al successivo art. 3;..

4. L'Affidatario Fiduciario cura che ogni bene incluso nel Fondo Affidato sia opportunamente identificato verso i terzi come tale..

5. L'Affidatario Fiduciario può compiere con efficacia nei confronti dei terzi qualsiasi.

atto dispositivo relativo al Fondo Affidato in qualunque forma, condizione, termine e modo, senza che mai gli si possa opporre assenza o limitazioni di poteri o senza che il terzo contraente debba compiere alcuna verifica, neanche per quanto riguarda l'impiego del corrispettivo, tranne quando questo contratto richieda la preventiva espressione del parere favorevole del Garante del Contratto.

Programma e beneficiari

La premessa del Contratto di Affidamento Fiduciario prevede che gli immobili divenuti di proprietà della sig.ra [REDACTED] quale Affidataria Fiduciaria, andranno ad incrementare il Fondo Affidato destinato a sostenere le esigenze di crescita, educazione e in genere di vita dei medesimi figli e, in via eccezionale, in caso di necessità, anche dei genitori.

Entro la data di scadenza del [REDACTED] il Fondo Affidato, così come in quel momento esistente, sarà trasferito a tutti i figli od a quello o a quelli dei figli individuati dai genitori in quel momento viventi o dal genitore in quel momento superstite. Nel caso mancassero entrambi i genitori il Contratto cesserebbe ed il Fondo Affidato sarebbe assegnato ai figli esistenti il giorno della scomparsa dell'ultimo genitore. Nel caso mancassero i figli il Fondo Affidato andrebbe in capo ad entrambi i genitori o loro eredi libero da ogni vincolo di destinazione.

Pertanto, da quanto sopra illustrato e considerato, ne discende che nella fattispecie presentata è applicabile la fiscalità dei Trust dei fenomeni segregativi.

Nel particolare si condividono le conclusioni dell'istante, per le quali l'Affidamento Fiduciario è soggetto passivo d'imposta, obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla richiesta di codice fiscale, tassato con i criteri e le modalità fiscali applicabili agli enti non commerciali, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73.

In particolare il reddito complessivo dell'Affidamento Fiduciario è formato dal reddito fondiario dell'immobile.

Non vi è imputazione del reddito complessivo ai beneficiari, in quanto nel Contratto di

Affidamento fiduciario non è previsto alcun diritto reddituale individuato.



II. DIRETTORE REGIONALE

